

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

17.

SEDUTA DI LUNEDÌ 2 OTTOBRE 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	227
Disegno e proposta di legge (Seguito della discussione):	
Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (<i>Urgenza</i>) (532);	
RAFFAELLI ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (<i>Urgenza</i>) (592)	
PRESIDENTE 227, 229, 230, 231, 232, 236,	243
BOTTA	240
CARUSO	229, 233, 235
CASTELLI	228, 233, 235, 236
CASTELLUCCI	241
CURTI	241
DE PONTI	242
NICCOLAI CESARINO	231, 232, 233
PATRINI, <i>Relatore</i>	228, 230, 231, 232, 233 234, 237, 238, 239, 242
PICARDI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	
	232, 238, 239, 243
RAFFAELLI	238, 239, 241
SANTAGATI	229, 240
SARTI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	
	228, 234, 235
TANTALO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	
	240
VESPIGNANI	232, 242, 243

La seduta comincia alle 10,55.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che per i provvedimenti oggi all'ordine del giorno i deputati Borraccino, Ciampaglia, Giglia, Napolitano Francesco e Perdonà, sono sostituiti rispettivamente dai deputati Caruso, Serrentino, Maggioni, Castelli e Romanato.

Seguito della discussione del disegno di legge: Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale (*Urgenza*) (532); e della proposta di legge Raffaelli ed altri: Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province (*Urgenza*) (592).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di credito ai comuni ed alle province, nonché provvidenze varie in materia di finanza locale » e della proposta di legge Raffaelli ed altri: « Disposizioni in materia di finanza locale e di credito a favore dei comuni e delle province ».

Come i colleghi ricordano, dobbiamo procedere all'esame dell'articolo 5. Dei numerosi emendamenti presentati a tale articolo risultano mantenuti l'emendamento interamente soppressivo Specchio ed altri, l'emendamento Santagati e Abelli, al primo comma, inteso ad elevare da 3 a 5 anni il termine per il divieto di assunzioni. Gli emendamenti proposti dal Comitato ristretto, dal deputato Caruso ed altri, e dal deputato Castelli, di cui ho dato lettura nella seduta di ieri, risultano ritirati. Su congiunta iniziativa del Governo, del relatore e del deputato Castelli è stato presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5:

« Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere apportate agli organici del personale delle province, dei comuni, dei consorzi e delle aziende municipalizzate, che ricorrano al mutuo per il pareggio economico del bilancio, modifiche che comportino aumento della spesa globale per il personale, salvo il caso di ampliamento o istituzione di servizi previsti dalla legge.

La copertura di posti vacanti in organico, e di quelli in aumento previsti al primo comma, sarà effettuata in conformità alle norme vigenti.

Per lo stesso periodo di tre anni è fatto altresì divieto agli enti ed alle aziende municipalizzate, di cui al primo comma, di assumere a qualsiasi titolo, e per qualsiasi durata, personale di ogni qualifica e mansione. Solo nel caso in cui sia stato deliberato, nei modi e nelle forme prescritti, l'ampliamento o la prima istituzione dei servizi previsti dalla legge che comportino aumento di organico, le Amministrazioni, nelle more della approvazione tutoria relativa alla nuova pianta organica, potranno disporre, con separata deliberazione, soggetta a speciale approvazione della Giunta provinciale amministrativa, con procedura d'urgenza, assunzioni a titolo provvisorio e precario, ove ricorrano la necessità e l'urgenza di assicurare la funzionalità dei servizi ed entro il limite a ciò strettamente indispensabile.

Gli amministratori non possono emettere titoli di spesa per il pagamento di retribuzioni al personale assunto in violazione del divieto medesimo, salvo il caso in cui il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ad iniziativa di chi non abbia concorso nell'illecito, in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria o di delibera approvata dalla autorità tutoria.

Gli amministratori che dispongano o abbiano disposto assunzioni di personale in violazione del divieto suddetto sono personalmente e solidamente responsabili delle somme conseguentemente erogate e il Prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita ».

PATRINI, *Relatore*. Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, ieri si è svolta un'ampia discussione sull'articolo 5; il relatore si è dichiarato contrario all'emendamento soppressivo Specchio ed all'emendamento Santagati. Il relatore è favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda l'emendamento proposto ieri dall'onorevole Castelli, riecheggianti le osservazioni della Commissione giustizia, ed ora incluso nel nuovo testo dell'emendamento interamente sostitutivo, penso che lo stesso onorevole Castelli possa esporre i termini dell'accordo intervenuto fra Commissione e Governo in termini informali.

CASTELLI. Al quarto comma si mantiene il primo periodo: « Gli amministratori non possono emettere titoli di spesa per il pagamento di retribuzioni al personale assunto in violazione al divieto medesimo ». Qui si aggiungerebbe il mio emendamento: « Salvo il caso in cui il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ad iniziativa di chi non abbia concorso nell'illecito, in forza di sentenza dell'autorità giudiziaria o di delibera approvata dalla autorità tutoria ». L'ultima parte del quarto comma è sostituita da una nuova dizione che permette di risolvere anche il problema del rapporto concernente i segretari comunali. La nuova dizione suona in questi termini: « Gli amministratori che dispongono o abbiano disposto assunzione di personale in violazione del divieto suddetto sono personalmente e solidamente responsabili delle somme conseguentemente erogate ed il prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita ».

Credo che, dopo la discussione di ieri, ne sia superflua l'illustrazione.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Quanto al terzo comma, per venire in-

contro, sussumendolo, all'emendamento presentato dall'onorevole Caruso, il Governo ha proposto la seguente dizione: « Solo nel caso in cui sia stato ottemperato nei modi e nelle forme prescritti l'ampliamento, o la prima istituzione di servizi previsti dalla legge che comportino aumento di organico, le amministrazioni, nelle more dell'autorizzazione tutoria relativa alla nuova pianta organica, potranno disporre, con separata deliberazione soggetta alla speciale approvazione della giunta provinciale amministrativa, con procedura d'urgenza, assunzioni a titolo provvisorio e precario, ove ricorrano la necessità e l'urgenza di assicurare la funzionalità del servizio nel limite a ciò strettamente indispensabile ».

L'emendamento dà soluzione all'esigenza di coprire il fabbisogno di personale determinatosi in seguito all'istituzione di nuovi servizi o all'ampliamento di servizi preesistenti, senza con questo convalidare l'istituzionalizzazione di un avventiziato che riteniamo dannoso per l'attività stessa degli enti locali.

Quanto agli altri emendamenti che sono stati presentati, ritengo sia superfluo il giudizio sull'emendamento soppressivo Specchio ed altri. Quanto all'emendamento Santagati e Abelli devo dire che, poiché nel più sta il meno, il Governo dovrebbe rimettersi all'opinione della Commissione, ma per solidarietà con il relatore si rimette alle sue conclusioni.

La *ratio legis*, come diceva l'onorevole Santagati, è indubbiamente quella di evitare un affollamento eccessivo; egli ha fatto riferimento ad un certo malcostume elettorale: ebbene, il periodo di tre anni ci consente comunque di superare in maniera brillante almeno la scadenza elettorale amministrativa; non possiamo ipotizzare scadenze elettorali politiche, perché sull'affascinante questione il sottosegretario di Stato per l'interno deve mantenere uno scrupoloso riserbo.

CARUSO. Manteniamo il nostro emendamento soppressivo dell'articolo 5 e insistiamo per la votazione. Nel caso in cui la Commissione respingesse il nostro emendamento, dichiariamo la nostra adesione alla nuova formulazione proposta dal Governo.

SANTAGATI. Insistiamo per la votazione del nostro emendamento, per le ragioni ritenute plausibili dallo stesso Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'intero articolo presentato dai deputati Specchio, Boiardi, Conte,

Speciale, Scipioni, Vespignani, Nicolai Cesarino, Martelli, Raffaelli, Lenti, Cesaroni, Boraccino e Giovannini.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati e Abelli, (da considerarsi emendamento all'emendamento interamente sostitutivo di cui ho già dato lettura).

« Al primo comma, sostituire le parole: per tre anni, con le parole: per cinque anni ».

(Non è approvato).

Do lettura dell'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5 frutto della congiunta iniziativa del Governo e della Commissione:

« Per tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge non possono essere apportate agli organici del personale delle province, dei comuni, dei consorzi e delle aziende municipalizzate, che ricorrano al mutuo per il pareggio economico del bilancio, modifiche che comportino aumento della spesa globale per il personale, salvo il caso di ampliamento o istituzione di servizi previsti dalla legge.

La copertura di posti vacanti in organico, e di quelli in aumento previsti al primo comma, sarà effettuata in conformità alle norme vigenti.

Per lo stesso periodo di tre anni è fatto altresì divieto agli enti ed alle aziende municipalizzate, di cui al primo comma, di assumere a qualsiasi titolo, e per qualsiasi durata, personale di ogni qualifica e mansione. Solo nel caso in cui sia stato deliberato, nei modi e nelle forme prescritte, l'ampliamento o la prima istituzione dei servizi previsti dalla legge che comportino aumento di organico, le Amministrazioni, nelle more della approvazione tutoria relativa alla nuova pianta organica, potranno disporre, con separata deliberazione, soggetta a speciale approvazione della Giunta provinciale amministrativa, con procedura d'urgenza, assunzioni a titolo provvisorio e precario, ove ricorrano la necessità e la urgenza di assicurare la funzionalità dei servizi ed entro il limite a ciò strettamente indispensabile.

Gli amministratori non possono emettere titoli di spesa per il pagamento di retribuzioni al personale assunto in violazione del divieto medesimo, salvo il caso in cui il pagamento avvenga dopo la cessazione del rapporto di lavoro, ad iniziativa di chi non abbia concorso nell'illecito, in forza di sentenza

dell'autorità giudiziaria o di delibera approvata dalla autorità tutoria.

Gli amministratori che dispongono o abbiano disposto assunzioni di personale in violazione del divieto suddetto sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate e il Prefetto ne promuove il recupero con ingiunzione emessa ai sensi del regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, e con la procedura ivi stabilita ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'articolo 5 rimane pertanto formulato nel testo or ora approvato.

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura.

ART. 6.

I bilanci delle amministrazioni provinciali che, nonostante l'applicazione dei tributi con le eccedenze previste dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni, non possono conseguire il pareggio economico vengono approvati secondo le norme previste per i bilanci dei comuni capoluoghi che si trovino nelle stesse condizioni innanzi indicate. Le norme medesime si applicano, altresì, per l'approvazione delle deliberazioni concernenti variazioni al bilancio o assunzione di mutui.

Il comitato ristretto propone di sopprimerlo.

PATRINI, Relatore. Il comitato ristretto propone di sopprimerlo anche per evitare un maggiore aggravio di lavoro alla commissione centrale. I bilanci delle commissioni provinciali che chiedono un mutuo a pareggio vengono definiti dalle Giunte provinciali amministrative, mentre l'articolo 6 tende a trasferire alla Commissione centrale tale deliberazione.

Il Relatore ha proposto, in sede di comitato ristretto, la soppressione dell'articolo, soppressione cui il Governo ha aderito. Ritengo quindi che la Commissione non avrà nulla in contrario a sopprimere l'articolo stesso.

PRESIDENTE. A fronte dell'emendamento soppressivo proposto dal Comitato ristretto, pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6.

(Non è approvato).

L'articolo 6 è quindi soppresso.

Passiamo all'articolo 7. Ne do lettura.

ART. 7.

Le perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969, concorrono, nella misura del cinquanta per cento, alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori e provincializzatori ai fini dell'autorizzazione del mutuo per la copertura dell'anzidetto disavanzo.

I mutui per il finanziamento della residua perdita di esercizio possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita presso la Cassa stessa o da altro Istituto di credito e ad essi non sono applicabili le limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 300 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Detti mutui possono essere garantiti dallo Stato, con decreto del Ministro del tesoro, qualora i mutuatari non abbiano disponibilità sui cespiti delegabili di cui al successivo articolo 17.

Il ricavato dei mutui deve essere destinato alla estinzione dei finanziamenti ottenuti o di altre passività esistenti in relazione alla residua perdita di cui al secondo comma.

Alle aziende municipalizzate di cui al primo comma può essere concesso il sussidio governativo previsto dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni.

Il comitato ristretto propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, relative agli esercizi 1967, 1968 e 1969 concorrono, a richiesta dei comuni, nella misura del 50 per cento, o comunque in misura non inferiore a quella inscritta nell'ultimo bilancio comunale approvato, alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori e provincializzatori ai fini dell'autorizzazione del mutuo per la copertura dell'anzidetto disavanzo ».

Il deputato Finelli propone di sostituire il primo comma con il seguente:

« Le perdite di esercizio previste dalle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 concorrono alla formazione del

disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori e provincializzatori ai fini dell'autorizzazione del mutuo e per la copertura dell'anzidetto disavanzo ».

PATRINI, Relatore. Il primo comma dell'articolo 7 è stato sostituito dal comitato ristretto accogliendo precedenti emendamenti, in particolare dell'onorevole Sargentini. Il Relatore, in coerenza a tutte le argomentazioni adottate in sede di comitato ristretto, si vede costretto ad invitare la Commissione a respingere l'emendamento Finelli. Infatti qui il discorso si amplia e coinvolge l'intero ammontare dei bilanci delle aziende e di quelli dei comuni e la loro capacità ad andare oltre certi limiti, in base all'articolo 300, per cui il comitato ristretto aveva ritenuto opportuno accettare la nuova formulazione del primo comma.

Propongo quindi alla Commissione di approvare l'articolo 7 con la modifica apportata dal comitato ristretto, e di respingere l'emendamento Finelli che ripropone un discorso non accolto dal comitato all'unanimità.

PICARDI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il Governo si rimette alle conclusioni del Relatore.

NICCOLAI CESARINO. La tentazione di parlare a lungo su questo argomento è grande, ma siccome dobbiamo essere brevi, mi limiterò a dire che dal Convegno di Viareggio è emerso con chiarezza che bisogna ad ogni costo tendere verso provvedimenti più articolati e concreti. Per questo motivo fondamentale ci dichiariamo favorevoli all'emendamento Finelli che prevede l'intervento del 100 per cento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Finelli sostitutivo del primo comma e del quale ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del primo comma, proposto dal comitato ristretto e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso, che, con la modifica testé approvata, risulta del seguente tenore:

« Le perdite di esercizio regolarmente accertate delle aziende speciali di trasporto di cui al testo unico approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, relative agli esercizi

1967, 1968 e 1969 concorrono, a richiesta dei comuni, nella misura del 50 per cento, o comunque in misura non inferiore a quella inscritta nell'ultimo bilancio comunale approvato, alla formazione del disavanzo economico del bilancio di previsione degli enti municipalizzatori e provincializzatori ai fini dell'autorizzazione del mutuo per la copertura dell'anzidetto disavanzo.

I mutui per il finanziamento della residua perdita di esercizio possono essere concessi dalla Cassa depositi e prestiti, dalla Sezione autonoma di credito comunale e provinciale istituita presso la Cassa stessa o da altro Istituto di credito e ad essi non sono applicabili le limitazioni di cui al primo comma dell'articolo 300 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383.

Detti mutui possono essere garantiti dallo Stato, con decreto del Ministro del tesoro, qualora i mutuatari non abbiano disponibilità sui cespiti delegabili di cui al successivo articolo 17.

Il ricavato dei mutui deve essere destinato alla estinzione dei finanziamenti ottenuti o di altre passività esistenti in relazione alla residua perdita di cui al secondo comma.

Alle aziende municipalizzate di cui al primo comma può essere concesso il sussidio governativo previsto dalla legge 28 settembre 1939, n. 1822, e successive modificazioni ».

(È approvato).

L'onorevole Sargentini ha presentato il seguente articolo aggiuntivo 7-bis:

« Le provvidenze stabilite dalla legge 4 luglio 1967, n. 537, per le aziende municipalizzate del gas e dell'acqua sono estese alle aziende di trasporto per le forniture e le spese di rinnovo e miglioramento dei loro impianti e del loro parco vetture ».

Gli onorevoli Nicolai Cesarino, Vespignani, Raffaelli, Lenti, Giovannini, Speciale Specchio, Borraccino, Martelli e Conte hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo 7-bis:

« Le disposizioni della legge 4 luglio 1967, n. 537, concernenti le agevolazioni ai comuni ed ai consorzi di comuni per le opere di miglioramento e potenziamento degli impianti delle Aziende municipalizzate dell'acqua e del gas, sono estese al finanziamento delle opere necessarie per la costruzione di nuovi impianti e per l'ampliamento, il miglioramento, l'ammodernamento e le attrezzature degli impianti delle aziende municipalizzate di pubblico trasporto.

Gli enti e gli istituti, finanziatori di cui all'articolo 1 della legge 4 luglio 1967, n. 537, sono autorizzati, anche in deroga ai loro statuti, a concedere i mutui di cui trattasi con ammortamenti trentacinquennali ».

NICCOLAI CESARINO. Insistiamo sull'emendamento che chiede che le agevolazioni concesse alle aziende municipalizzate dell'acqua e del gas siano estese anche alle aziende municipalizzate di pubblico trasporto. Ribadisco pertanto la validità e l'importanza dell'emendamento.

PATRINI, *Relatore*. La maggioranza dei componenti del Comitato ristretto si è dichiarata contraria all'emendamento.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far notare una difficoltà di ordine concreto: le aziende di trasporto, essendo di natura commerciale, non sono assimilabili a quelle del gas o dell'acqua. Per queste ultime infatti anche la riscossione avviene in base ad entrate fisse che possono essere delegabili; il che non sarebbe possibile per i trasporti.

VESPIGNANI. Il Governo ed il relatore nulla hanno detto sulla seconda parte del nostro emendamento che consente agli istituti finanziatori di cui alla legge del 1967, n. 537, anche in deroga ai loro statuti, di concedere mutui con ammortamenti trentacinquennali. Mi sembra che questo punto possa avere molta importanza soprattutto per quanto riguarda le aziende dell'acqua e dell'elettricità. Vi sono leggi dello Stato che danno la possibilità ai comuni che non hanno aziende municipalizzate di ottenere mutui dalla Cassa depositi e prestiti, mentre i comuni che hanno aziende municipalizzate devono essere puniti perché non possono ottenere gli stessi mutui dalla Cassa depositi e prestiti. Mi sembra una discriminazione assurda. Un comune che gestisce un acquedotto in economia può ottenere il mutuo della Cassa, mentre un comune che gestisce l'acquedotto in forma municipalizzata non può ottenerlo.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le ragioni sono note.

VESPIGNANI. No! Le ragioni non sono note.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Le ragioni sono determinate da tutte

le ripercussioni negative che un provvedimento del genere determinerebbe a carico di tutti gli altri enti locali. Anzitutto l'autorizzare la concessione di mutui in deroga agli statuti renderebbe poi difficile la possibilità di ottenere altri mutui, ed inoltre si aggraverebbe la già grave situazione degli enti locali. Proprio per questo motivo in sede di Comitato ristretto non abbiamo accolto lo emendamento.

PRESIDENTE. In assenza del proponente l'articolo aggiuntivo 7-bis di iniziativa del deputato Sargentini si intende ritirato. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 7-bis di iniziativa dei deputati Niccolai Cesarino ed altri di cui ho già dato lettura.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 8:

ART. 8.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile può disporre indagini circa l'andamento ed il costo dei servizi pubblici di trasporto, di cui alla lettera e) dell'articolo 3 del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e proporre ai consigli comunali e provinciali l'adeguamento delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto.

Entro due mesi dalla data di ricevimento dell'invito ministeriale i consigli comunali e provinciali sono tenuti a deliberare sulla proposta di adeguamento delle tariffe.

Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

In caso di mancata ratifica il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile invita i consigli comunali e provinciali a riesaminare, entro il termine di trenta giorni, la precedente deliberazione.

Trascorsi infruttuosamente i termini previsti al secondo e quarto comma del presente articolo o quando anche la seconda deliberazione non abbia ottenuta la ratifica perché la tariffa risulta manifestamente inadeguata, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle tariffe.

L'onorevole Boiardi propone la soppressione dell'articolo 8. Gli onorevoli Niccolai Cesarino, Vespignani, Raffaelli, Cesaroni, Conte, Lenti, Borraccino, Speciale, Specchio, Mar-

telli e Giovannini propongono la sostituzione del terzo e quarto comma con i seguenti:

« Tali deliberazioni sono trasmesse al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile. Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile può invitare i consigli comunali e provinciali a riesaminare, entro il termine di sessanta giorni, la precedente deliberazione.

I consigli comunali e provinciali, entro il suddetto termine, adottano una nuova deliberazione che, anche se non si adegui alle proposte del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, è comunque definitiva ».

Il Comitato ristretto propone il seguente emendamento:

Al quarto comma sostituire le parole: trenta giorni, con le altre: 60 giorni.

I deputati Niccolai, Vespignani, Raffaelli, Cesaroni, Conte, Lenti, Borraccino, Speciale, Martelli e Giovannini propongono la soppressione dell'ultimo comma.

Il Comitato ristretto propone di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Trascorsi infruttuosamente i termini previsti al secondo e quarto comma del presente articolo, o quando anche la seconda deliberazione non abbia ottenuto la ratifica per manifesta ed immotivata inadeguatezza della tariffa, il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ed il CIP provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle tariffe ».

Il deputato Castelli propone il seguente emendamento all'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma: « *dopo la parola: ratifica inserire le parole: per illegittimità o* ».

PATRINI, Relatore. La modifica apportata al quarto comma dal Comitato ristretto è di ordine formale, mentre di ordine sostanziale è la sostituzione dell'ultimo comma. La formulazione non è molto felice e la Commissione giustizia suggerisce modifiche fatte proprie dall'onorevole Castelli: l'onorevole Castelli, potrà intervenire a precisare meglio. La sostanza dell'emendamento proposto dal Comitato ristretto comunque è questa: ad imporre eventualmente la tariffa non sarà il ministero dei trasporti, ma quello dell'interno e, una volta rilevata la assoluta inadeguatezza della tariffa stabilita per la seconda volta dall'organo competente, il Ministro dell'interno può provvedere con proprio decreto alla determinazione delle tariffe, sentito il Ministro dei trasporti ed il CIP.

Il relatore è contrario all'emendamento soppressivo Boiardi nonché ai due emendamenti Niccolai ed altri, il primo sostitutivo del terzo e quarto comma ed il secondo soppressivo dell'ultimo comma, che è il comma sostanziale dell'articolo 8.

CASTELLI. L'ultimo comma prevede un potere sostitutivo del Ministro quando la ratifica sia stata negata per manifesta ed immotivata inadeguatezza della tariffa. Questo nel caso in cui non sia stato esercitato il potere di annullamento, oppure sia stato esercitato e si debba procedere a nuova deliberazione. In questa seconda ipotesi, per assurdo, il ministro ha un potere surrogatorio per il merito, mentre non lo ha quanto la delibera sia per caso illegittima. Proporrei pertanto le parole « per illegittimità o » prima delle parole « per manifesta ed immotivata inadeguatezza ».

NICCOLAI CESARINO. A me sembra che accogliendo l'articolo così formulato non si possa sfuggire al fatto che, in definitiva, nelle situazioni più difficili, chi decide determinando la tariffa è il Ministro.

Ora, la cosa avrebbe un senso se insistessimo per un sistema che rifiuti l'intervento del Ministro. Invece affermiamo che il ministero può dare i suggerimenti e le direttive che ritiene opportuni, che possono indurre ad un ripensamento, ad un riesame, gli organismi che dirigono le aziende, indirizzi e suggerimenti che tuttavia non possono essere assolutamente tassativi. Ecco perché riteniamo che debba essere accolto il nostro emendamento soppressivo dell'ultimo comma poiché, altrimenti, l'autonomia di queste aziende subirebbe un colpo mortale.

CARUSO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio intervento è di adesione e di appoggio in ordine all'emendamento soppressivo dell'ultimo comma, perché mi sembra che non sia stata ben valutata da parte degli stessi componenti il Comitato ristretto la portata di questo articolo. In esso si rivendica al Ministro dell'interno il potere politico di fissare le tariffe quando esse siano manifestamente ed immotivatamente inadeguate. Tralasciando la questione relativa all'autonomia ed altre ancora, resta il fatto che il congegno, così come viene proposto, vanifica la stessa intenzione di coloro che hanno steso l'articolo. In esso si dice che « il Ministro dell'interno, sentito il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile ed il CIP provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle tariffe ». Co-

nosciamo bene la lunghezza delle procedure in Italia: queste tariffe quando aumentano? Dobbiamo pure rapportare queste procedure alla regola fondamentale del bilancio delle aziende, che è un bilancio finanziario annuale: comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre. Né si può pensare di richiedere agli utenti del trasporto gli arretrati, perché il rapporto si esaurisce con il pagamento del biglietto. Quindi il fissare queste procedure dimostra la volontà di perseguire le aziende, rendendole responsabili di situazioni ad esse non addebitabili. Il *deficit* delle aziende municipalizzate non dipende da cattiva amministrazione, ma dipende dalla politica urbanistica, dalla politica dei trasporti. Sono tutte cose discusse in ogni convegno e sulle quali, fuori di qui, vi è il consenso generale di tutte le forze politiche.

Ho letto con interesse la proposta presentata dall'onorevole De Ponti, firmata da altri colleghi, tra cui l'onorevole Perdonà, relativa alle aziende municipalizzate; in tale proposta, presentata il 26 marzo 1969, non si prevede che le tariffe debbano essere fissate dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'interno. Nella relazione che accompagna la proposta si dice addirittura che i due terzi del *deficit* delle aziende di trasporto appartengono a sei aziende. Questa situazione — ripeto — dipende dalla politica urbanistica e non, come comunemente si dice, dal fatto che il costo del personale grava sul prezzo del biglietto.

Vi è poi un'altra questione. Abbiamo discusso l'ordinamento regionale e la Commissione ha ribadito il principio che la competenza regionale in materia di trasporti è primaria; ecco perché sono rimasto meravigliato di fronte a questa proposta, la cui formulazione è inefficace, tanto più che sia il Ministro dell'interno sia il Ministro dei trasporti sia il CIP hanno organi a livello provinciale che possono sindacare bene: le tariffe non sono applicate da una persona qualsiasi, ma dalle Giunte provinciali amministrative, sentito l'Ispettorato compartimentale della motorizzazione e il CIP. Ed allora perché vogliamo duplicare questi controlli, rendendoli inutili?

Inoltre sono chiaramente contrario allo emendamento proposto dal collega Castelli. Che cosa si intende per illegittimità? Quando una deliberazione viene annullata dalla Giunta provinciale amministrativa e l'amministrazione non provvede, il prefetto ha un potere sostitutivo: egli nomina un commissario prefettizio e fa fissare la nuova tariffa.

Quando vi è manifesta inadeguatezza si potrebbe ipoteticamente sostenere la tesi dello intervento politico, ma questa tesi che significato avrebbe nel caso dell'illegittimità?

Ritengo pertanto che questo comma debba essere soppresso sia perché sono contrario allo spirito che lo anima sia perché non raggiunge la finalità che si prefigge.

PATRINI, *Relatore*. Ringrazio il collega Caruso per aver anticipato in parte quanto era mia intenzione aggiungere. Il Comitato ristretto ha preferito al Ministero dei trasporti, che può avere minore sensibilità verso le situazioni locali, il Ministero dell'interno che, riferendosi alla realtà sociale delle varie zone, può stabilire se le tariffe siano o no adeguate, sentiti il Ministro dei trasporti ed anche il CIP, organo tecnico, per avere gli elementi obiettivi per sostituire o modificare le tariffe inadeguate in relazione alla realtà sociale di una certa zona.

Si tratta quindi di un sistema di ponderazione. Mi sembra che la formulazione che è stata predisposta dal Comitato sia preferibile all'ultimo comma del testo governativo.

Di conseguenza vorrei spendere ancora una parola intorno a questa formulazione, che è notevolmente più rispettosa di quella governativa della autonomia degli enti locali. Prima però vorrei rilevare che l'emendamento aggiuntivo del termine « illegittimità », potrebbe risultare inefficace.

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Per quanto riguarda gli emendamenti Specchio e Niccolai concordo con le conclusioni del Relatore. Poiché al tempo della discussione in sede referente non ero Sottosegretario per l'interno, non posso ricordare attraverso quale *iter* si è giunti a questa attribuzione di poteri al Ministro dei trasporti e al Ministro dell'interno, ma credo di capire che la logica politica dell'articolo sia quella di uniformare la politica delle tariffe su scala nazionale, senza però scalfire i principi della autonomia.

Proprio domani mattina, a Rapallo, si aprirà il Congresso delle imprese di pubblico trasporto, Congresso al quale parteciperò in rappresentanza del Governo, facendomi latore di alcuni indirizzi ed osservazioni da cui, credo, trasparirà come il Governo non intenda affrontare questo tema con propositi rigorosamente accentratori, ma con piena consapevolezza di ogni aspetto del problema.

Per quanto riguarda le osservazioni dell'onorevole Castelli, che chiamo in causa come

interlocutore, non ho afferrato bene, non dico la logica giuridica del suo intervento (che naturalmente è fuori discussione, perché tutti conosciamo bene la sua preparazione), ma piuttosto ciò che in concreto significa l'emendamento che la Commissione giustizia si appresterebbe a suggerire alla nostra Commissione.

Le chiedo pertanto scusa, signor Presidente, ma sarei lieto di avere dall'onorevole Castelli ulteriori chiarimenti.

CASTELLI. Cercherò di essere chiaro. È stato detto nel corso dell'intervento che, di fronte ad una deliberazione illegittima vi è il potere di annullamento del prefetto, e la possibilità di nomina di un commissario che adotti una deliberazione *ad hoc*. Però sotto il profilo tecnico-giuridico questa norma è anomala, a mio avviso, e ad avviso di tutta la Commissione Giustizia.

L'anomalia consiste nel fatto che, quando sussiste una violazione formale della legge da parte del consiglio comunale, si seguono le procedure ordinarie (cioè non è ammesso l'intervento diretto da parte del Ministro al fine di fissare le tariffe), mentre quando si verifica un cattivo uso del potere discrezionale da parte del Consiglio che fissa in modo inadeguato le tariffe, allora il Ministero interviene direttamente.

Ora bisogna vedere se sia o no conveniente sul piano politico, e per il rispetto delle autonomie locali, concedere al Ministero questo potere di intervento. A mio modesto avviso, però, è assurdo che esso venga concesso nel caso in cui sia stato usato malamente un potere discrezionale, e non quando si è verificato un atto illegittimo.

CARUSO. Mi sembra che il collega Castelli non abbia chiarito a sufficienza questo punto. Quando un provvedimento soggetto al sindacato di merito è illegittimo? Quando il consiglio comunale sia stato convocato male, quando il provvedimento è stato adottato con votazione non giusta, quando il Consiglio ha deliberato in assenza della metà dei suoi componenti. Ma tutti questi casi sono di competenza del prefetto il quale, rilevando la mancanza della manifestazione di volontà quale elemento essenziale dell'atto, farà notare la improcedibilità dell'atto stesso. Questa è la situazione di illegittimità che si verifica quando la deliberazione di merito è soggetta al sindacato di merito.

In questo caso invece si ammette l'intervento ministeriale soltanto qualora le tariffe

non siano realmente rispondenti al costo del servizio. Cioè il Ministero interviene *ex officio* quando il comune non si è adeguato alle indicazioni, e non ha conseguentemente provveduto. Ma si tratta sempre di una valutazione di merito che il Ministro formula dopo aver sentito chi di dovere, nonché il comune stesso.

Non è previsto nella legislazione italiana un solo caso in cui il Ministro possa addirittura fare la deliberazione, qui infatti per l'intervento del Ministro si propone tutto un meccanismo con una sua logica: se manca l'approvazione ed il Consiglio insiste nella sua posizione il Ministro interviene, ma mai con una deliberazione, perché si tratterebbe di un assurdo giuridico.

Desidero a questo punto informare la Commissione che il Comitato regionale per la programmazione economica della Lombardia, in data 14 dicembre 1968, ha formulato un ordine del giorno nel quale « esprime la sua più viva preoccupazione per alcune proposte legislative del Governo nel campo dei trasporti locali, le quali sono formulate in modo da ferire gravemente le autonomie locali, e da compromettere definitivamente ogni possibilità di risolvere correttamente i problemi di una nuova organizzazione dei trasporti regionali, comprensoriali e urbani. Le proposte che suscitano la preoccupazione del comitato sono il disegno di legge sulla finanza locale (gli articoli 5, 7 ed 8) e il disegno di legge che prevede un particolare regime di concessione per la costruzione di linee metropolitane. Il Comitato ritiene che tali proposte debbano essere profondamente rielaborate, in modo da salvaguardare integralmente i poteri di intervento degli enti locali, anche in vista della prossima istituzione delle regioni a statuto ordinario. A tale scopo l'assemblea del Comitato da mandato al Presidente di chiedere al Governo il ritiro dei progetti in questione e l'apertura immediata di una consultazione degli Enti locali, da farsi attraverso i comitati regionali per la Programmazione, al fine di acquisire le indicazioni per la rielaborazione su nuove basi dei progetti medesimi ».

SARTI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. A parte la malinconica osservazione che, stando alle parole dell'onorevole Caruso, una ben fredda accoglienza sembra debba essere riservata domani a Rapallo al rappresentante del Governo, per quanto riguarda la *quaestio* più strettamente giuridica sollevata dall'onorevole Castelli, sentite le osservazioni del relatore e dell'onorevole Ca-

ruso, ritengo di dovermi rimettere alla decisione della Commissione.

Ma è bene che la Commissione ascolti anche il punto di vista del Ministero dell'interno, dopo aver ascoltato quello della Commissione giustizia, e che sia libera di valutare nella sua sovranità, quale soluzione debba essere adottata.

L'articolo 8 prevede sostanzialmente il rifiuto di ratifica, da parte del Ministro dell'interno, quando le tariffe risultino manifestamente inadeguate. Il nostro punto di vista è questo: è evidente che si tratta di un potere di controllo implicante una ampia discrezionalità di valutazione tecnica sugli elementi che concorrono a determinare il costo dei servizi, ma l'esercizio di questi poteri richiederà, ovviamente, una adeguata motivazione, e non si comprende la ragione delle riserve espresse dalla Commissione giustizia circa l'asserita oscurità del termine usato dalla norma. Ovviamente, onde evitare il vizio di legittimità della deliberazione, oltre ai normali controlli prefettizi, ai quali sarà sempre soggetta, vi potrà essere il controllo del Ministro agli effetti del divieto di ratifica, perché è principio generale che il controllo di merito non esclude certo, ma sottintende anche, il sindacato di legittimità. Il Governo ha espresso il suo parere rimettendosi peraltro al giudizio della Commissione. Ho voluto semplicemente che fosse consentito al collega della Commissione giustizia di spiegare l'opinione della sua Commissione.

CASTELLI. Prendo atto, date le dichiarazioni del Governo, che è compreso il caso di mancata ratifica per illegittimità e ritengo che, pur se la forma italiana non è perfetta, questo concetto possa essere reso esplicito introducendo la parola « anche » dopo la parola « ratifica ».

PRESIDENTE. Onorevole Castelli, ella trasforma quindi il suo emendamento nel seguente « *All'ultimo comma dopo la parola: ratifica, inserire la parola: anche* ».

CASTELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'intero articolo proposto dal deputato Boiardi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Niccolai Cesarino ed altri sostitutivo del terzo e del quarto comma di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Comitato ristretto al quarto comma e di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo dell'ultimo comma proposto dai deputati Niccolai Cesarino ed altri.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Castelli all'emendamento del Comitato ristretto all'ultimo comma, inteso ad inserire la parola « anche » dopo la parola « ratifica ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'intero comma proposto dal Comitato ristretto e di cui ho già dato lettura con l'aggiunta della parola « anche » dopo la parola « ratifica ».

(*È approvato*).

A seguito delle modifiche adottate l'articolo 8 risulta così formulato:

ART. 8.

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile può disporre indagini circa l'andamento ed il costo dei servizi pubblici di trasporto, di cui alla lettera e) dell'articolo 3 del testo unico sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, e proporre ai consigli comunali e provinciali l'adeguamento delle tariffe dei pubblici servizi di trasporto.

Entro due mesi dalla data di ricevimento dell'invito ministeriale i consigli comunali e provinciali sono tenuti a deliberare sulla proposta di adeguamento delle tariffe.

Tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

In caso di mancata ratifica il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile invita i consigli comunale e provinciali a riesaminare, entro il termine di sessanta giorni, la precedente deliberazione.

Trascorsi infruttuosamente i termini previsti al secondo e quarto comma del presente articolo, o quando anche la seconda deliberazione non abbia ottenuto la ratifica, anche per manifesta ed immotivata inadeguatezza della tariffa, il Ministro dell'interno, sentiti il Ministro dei trasporti e dell'aviazione ci-

vile ed il CIP provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle tariffe.

Lo pongo in votazione nel suo complesso.
(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9:

(Provvidenze a favore dei comuni e delle province)

ART. 9.

Il termine previsto dall'articolo 4 del decreto-legge 9 novembre 1966, n. 913, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1140, prorogato al 31 dicembre 1970 dall'articolo 61 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, è soppresso.

Le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del termine di cui al precedente comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato e devolute, a decorrere dal 1° gennaio 1971, a favore dei comuni.

La ripartizione viene effettuata:

a) per metà in proporzione diretta della popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico;

b) per metà in proporzione inversa al gettito *pro capite* dell'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, nonché delle sovrimposte sui terreni e sui fabbricati di ciascun comune per la relativa popolazione residente.

Il gettito dei tributi di cui alla lettera b) del comma precedente è quello iscritto a ruolo nel terzo esercizio antecedente a quello cui il riparto si riferisce.

I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro delle finanze, d'intesa con quello del tesoro.

Le somme devolute ai comuni ai sensi del 2° comma sono delegabili a garanzia di mutui assunti o da assumere.

Gli onorevoli Santagati ed Abelli propongono la soppressione del primo comma.

Gli onorevoli Botta e Curti propongono la sostituzione del secondo comma con il seguente:

« Salvo quanto disposto dall'articolo successivo, le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del termine di cui al precedente comma sono riservate esclusivamente all'erario dello Stato e devolute, a decorrere dal 1° gennaio 1971, a favore dei comuni ».

Gli onorevoli Raffaelli, Boiardi e Vespi gnani hanno presentato un emendamento al secondo comma sostitutivo della data « 1° gennaio 1971 » con « 1° gennaio 1970 »; presentano inoltre un sub-emendamento sostitutivo delle parole « dal 1° gennaio 1971 » con le parole « dal 1° luglio 1970 » ed un secondo sub-emendamento che sostituisce le parole « dal 1° gennaio 1971 » con le parole: « per metà dal 1° gennaio 1970, per l'intero dal 1° gennaio 1971 ».

L'onorevole Finelli propone di aggiungere al penultimo comma, dopo la parola « versamenti », la parola « trimestrali » e, dopo la parola « effettuati », le parole: « entro 45 giorni dalla scadenza del trimestre ».

Gli onorevoli Botta e Curti hanno inoltre presentato il seguente articolo 9-bis la cui materia è direttamente connessa all'emendamento da essi presentato al secondo comma.

« A decorrere dal 1° gennaio 1971 il Ministro dei lavori pubblici è autorizzato, entro il limite di spesa di lire 20 miliardi annui, a concedere alle Amministrazioni comunali per ciascun chilometro di strada comunale esterna agli abitati, un contributo annuo di lire 100.000 a titolo di concorso nella spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria.

Il contributo di cui al precedente articolo è elevato a lire 150.000 per i comuni dell'Italia meridionale ed insulare nonché per i comuni dell'Italia centrale e settentrionale i quali con decreto del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per il tesoro, siano riconosciuti di condizione similare a quella dei comuni del mezzogiorno d'Italia.

L'ammontare complessivo dei contributi dovuti a ciascun comune sarà determinato entro il 31 dicembre di ogni esercizio con decreto del Ministro dei lavori pubblici sulla base della estesa chilometrica delle strade che risulteranno comprese nell'elenco delle strade comunali extraurbane previsto dall'articolo 1, comma g), della legge 21 aprile 1962, n. 181, alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente e che risulteranno effettivamente assoggettate alla manutenzione ordinaria.

Alla relativa spesa si farà fronte con le maggiori entrate di cui al precedente articolo 9 ».

PATRINI, *Relatore*. Prima di entrare nel merito del problema, vorrei rivolgermi all'onorevole Raffaelli invitandolo a ritirare i tre emendamenti che tendono ad anticipare al 1970 il riparto previsto per i comuni, in quanto mancherebbe la copertura perché fino

al 1970 quel gettito è già acquisito per altri impegni.

RAFFAELLI. Ringrazio l'onorevole relatore di avere spiegato il motivo del ritiro dell'emendamento prima che abbia illustrato lo emendamento stesso. Anche questo fa parte dell'accelerazione delle procedure parlamentari e non posso che compiacermene.

La posizione che con questi emendamenti ho fatto presente, anche a nome di miei colleghi, non è frutto di mie personali e particolari ricerche, ma è la traduzione di una richiesta politica, ed anche critica, del paese verso questo articolo 9 e verso questo provvedimento sotto il profilo del trasferimento delle risorse, direi, dentro e fuori il campo governativo. In questo momento io rappresento la opposizione, ma parlo anche a nome di gran parte dei militanti in campo governativo. Mi riferisco alle parole del senatore Pieraccini al Congresso di Viareggio del 1968. Disse di stare tranquilli in quanto si trattava di una misura che si sarebbe potuta spostare, e precisò di poter dare una risposta facile ai critici del disegno di legge, perché il termine del 2 gennaio 1971 sarebbe stato rivisto, producendo l'addizionale cui ci si riferisce già maggiore gettito rispetto agli oggetti per i quali doveva costituire la copertura; gettito ancora accresciutosi nel 1969 e che certo dovrebbe crescere in proporzione nel 1970. Che cosa è successo quindi a questa addizionale?

Se lei, onorevole Patrini, potesse disporre del conto dell'addizionale sulla benzina fatto dagli uffici e dai tecnici, troverebbe che più del 50 per cento del gettito degli anni 1968 e 1969 è — come direbbero gli avvocati, onorevole Tantalò — « ultroneo » rispetto alla spesa e quindi vi è disponibilità di copertura per tutt'e tre gli emendamenti: per i più radicali (come mi suggeriscono dai settori di maggioranza) e tendenti a portare il termine alla data del 1° gennaio 1970, e per l'altro più moderato e, come noi sosteniamo, più accoglibile.

Certo si devono fare questi calcoli e non andare alla Commissione bilancio per il parere sulla copertura, perché non intacchiamo maggiori entrate né vogliamo nuove spese. Credo di non pretendere troppo come membro della Commissione finanze, onorevole Zamberletti (e qui la competenza è veramente competenza), chiedendo i fondi per coprire questa spesa, dato che a tutt'oggi vi è già il 5 o 6 per cento del gettito dell'addizionale che si può trasferire ai comuni. Se non volete farlo, assumetevene la responsabilità, e que-

sto si sappia anche, da parte di chi nell'ambito della maggioranza si è affannato a dire di sì.

PATRINI, *Relatore*. Al secondo comma si dice: « Le maggiori entrate derivanti dalla soppressione del termine di cui al precedente comma » — e la soppressione si riferisce al 31 dicembre 1970 —; quindi non so come siano collocabili gli emendamenti testé presentati nel contesto letterale del secondo comma.

RAFFAELLI. Io ho posto un problema politico sostanziale.

PATRINI, *Relatore*. Prima l'onorevole Raffaelli deve spiegare come siano inseribili — così concepiti — i suoi emendamenti nel secondo comma dell'articolo 9 che si riferisce all'abbattimento di un certo termine fino al quale l'addizionale è non solo in vigore ma devoluta a precise coperture per cui la devoluzione a coperture diverse comporta oneri aggiuntivi.

In tutto l'articolo 9 non vi è l'indicazione dell'ammontare; si presume che sia di 120 miliardi, ma il tutto è subordinato alla soppressione del termine 31 dicembre 1970.

Quindi, a mio avviso, gli emendamenti Raffaelli sono inaccoglibili.

RAFFAELLI. L'importante è essere d'accordo nella sostanza, perché la formulazione si può sempre modificare.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei far osservare all'onorevole Raffaelli che quanto dice il relatore è esatto, perché tutte le maggiori entrate che si realizzano con l'addizionale sulla benzina vanno a favore dei comuni a partire dal 1971. Per il 1970 il bilancio è già stato fatto e quindi le entrate trovano già il loro normale impiego. Si tratta quindi di coperture diverse, per cui l'emendamento Raffaelli comporterebbe, ove approvato, un riesame da parte della Commissione Bilancio.

Indipendentemente dalla questione formale — in questo caso importantissima — vi è una ragione obiettiva di impossibilità ad accogliere questi emendamenti; infatti dovremmo ricominciare tutto da capo, devolvendo a favore dei comuni invece che dal 1971 dal 1° gennaio 1970 questa entrata, che ha già trovato una collocazione nel bilancio che è stato predisposto. Mi sembra quindi che verrebbe meno quell'obiettivo di acceleramento delle

procedure per approvare il provvedimento prima del 1970, senza considerare che potremmo trovarci di fronte all'impossibilità di utilizzare quelle somme che potrebbero essere state destinate ad altri scopi.

Ella, onorevole Raffaelli, ha detto che i comuni devono sapere che non vogliamo dare loro queste somme. Questo non è esatto, perché proprio discutendo questo provvedimento abbiamo trovato ragioni di accordo per soddisfare in tutti i modi possibili le esigenze dei comuni. Anche voi siete stati testimoni e nello stesso tempo protagonisti di quanto è avvenuto anche ieri in questa Commissione. Quindi non posso accettare quell'impostazione di carattere politico e la respingo, perché ritengo in perfetta coscienza che questo provvedimento consenta ai comuni di fare un notevole passo avanti rispetto alla disastrosa situazione finanziaria in cui si trovano.

RAFFAELLI. Tra un anno e mezzo !

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ella dimentica, onorevole Raffaelli, che già per il 1969 i comuni invece di 69 miliardi ne avranno 95, per il 1970 invece di 95 ne avranno 156; nel 1971 poi avranno anche quest'altra somma. Quindi non possiamo non considerare tutto questo come un notevole passo avanti. Non posso quindi accettare la sua insinuazione, onorevole Raffaelli.

PATRINI, *Relatore*. Mi scusino i colleghi se insisto, ma prego il collega Raffaelli e gli altri firmatari di ritirare gli emendamenti. Qualora fossero mantenuti e approvati, insisto perché siano sottoposti all'esame della Commissione Bilancio. Per il 1969, bilancio ormai in fase di conclusione, il gettito di queste addizionali è stato previsto; si tratterà semmai al 31 dicembre di denunciare una maggiore o minore entrata, ma è questione di variazioni di bilancio, procedura a tutti nota. Per il 1970 l'entrata è già prevista ed ha una sua destinazione; potrà essere di maggiore o minore entità, ma questo si saprà solo alla fine del 1970. Quindi gli emendamenti sono inaccoglibili perché manifestamente infondati; prego pertanto i presentatori di ritirarli.

RAFFAELLI. Signor Presidente, ho posto un problema di sostanza, che ho già discusso, prima di porlo in questa Commissione, in molte altre sedi. La questione è la seguente: poiché nel determinare l'addizionale sulla

benzina a fronte delle spese per i terremotati è risultato che le 10 lire eccedono di oltre il 50 per cento la somma necessaria, ciò significa che, essendo la maggiore entrata già acquisita al bilancio dello Stato, non vi sono difficoltà a trasferirla ai comuni prima del 1971. Questo è il mio assunto.

Quanto all'aspetto formale, se vi fosse una certa intesa politica sarebbe facilmente risolvibile, perché gli emendamenti potrebbero trovare una collocazione diversa nell'ambito del provvedimento. Ma il discorso è un altro: questa è la somma e questa è la data, e non si può modificare niente, neppure dimostrando che nel bilancio dello Stato vi è un'ampia disponibilità; questo mi rammarica. Credevo di sfondare una porta aperta, onorevoli colleghi della maggioranza, appartenenti alla democrazia cristiana e al partito socialista, che avete sollevato questo problema. Un ex ministro mi ha detto che la situazione è questa e di insistere perché le nostre proposte avrebbero certo trovato accoglimento.

PATRINI, *Relatore*. Avevo pregato di riconoscere che gli emendamenti non sono collocabili in questo articolo, perché sollevano un problema di minori entrate la cui entità sarà nota alla fine del 1970.

Per l'articolo 9 il comitato ristretto ha ritenuto di mantenere inalterato il testo governativo, mentre gli onorevoli Abelli e Santagati hanno mantenuto il loro emendamento soppressivo del primo comma (emendamento che il Relatore non accoglie), e gli onorevoli Botta e Curti propongono di sostituire il secondo comma con un altro, mirante a destinare una fetta di 20 miliardi al Ministero dei lavori pubblici perché vengano spesi per le strade comunali. Il Relatore si è già a suo tempo soffermato su questo punto, sottolineando l'opportunità di cercare nuovi mezzi per le strade rimaste comunali, nelle modifiche, che certamente avverranno presto, alla legge n. 126 sulle strade sia comunali che provinciali; non mi sembra infatti giusto sottrarre oggi 20 miliardi ad un meccanismo per inserirli in un meccanismo diverso perché non è questo il modo di risolvere un problema. Per quanto riguarda gli emendamenti e i subemendamenti proposti dal Raffaelli, il relatore ha già espresso la sua contrarietà. In base a questi emendamenti i fondi della sovrimposta già destinati per i terremotati, dovrebbero essere tolti loro per essere dati ai comuni. Se invece si invocasse la teoria della maggiore entrata del 50 per cento rispetto al previsto, allora sarebbe tutta un'al-

tra questione ed il Relatore, naturalmente nel limite delle coperture stabilite, siccome ama i comuni quanto li ama l'onorevole Raffaelli e forse anche di più, potrebbe anche accedervi. Ma tale non è la lettera né lo spirito degli emendamenti.

Per quanto riguarda l'emendamento Finelli al penultimo comma, potrei essere favorevole se si trattasse di un invito al Governo espresso in un ordine del giorno, ma non ritengo possibile imporre termini precisi in procedure per di più del tutto nuove per cui, specialmente in apertura di riparto, potrebbe anche notarsi un certo ritardo, con conseguenti rampogne al ministro delle finanze. L'esempio dell'IGE può senz'altro dirci qualcosa a questo proposito. Ripeto, se si trattasse di un ordine del giorno il Relatore sarebbe favorevole, stando invece le cose diversamente, si rimette al Governo, perché più che di un problema legislativo si tratta di un problema ministeriale.

SANTAGATI. Dichiaro di ritirare l'emendamento e ora ne spiegherò il motivo. Noi avevamo presentato l'emendamento in concomitanza con il disegno di legge relativo all'aumento del prezzo della benzina, parecchio tempo fa. Noi, in pratica, volevamo evitare che venisse aumentato due volte il prezzo della benzina. Pensavamo infatti che, scadendo il 31 dicembre 1970, in base alla legge 23 dicembre 1966, l'obbligo del primo aumento di 10 lire, qualora il Governo avesse dovuto aumentare il prezzo della benzina, avrebbe dovuto tener conto del fatto che l'aumento stesso sarebbe stato un ritorno al prezzo *quo ante*. Purtroppo questa tesi non fu accolta dall'Assemblea e le nostre proposte, che trasferimmo nei confronti del decreto di conversione dell'aumento del prezzo della benzina, furono respinte.

Dopo di che, se insistessimo sul nostro emendamento, non raggiungeremmo il fine che intendevamo perseguire, che era quello di non gravare il contribuente di ulteriori tributi; infatti ormai il prezzo della benzina è aumentato, il contribuente è costretto a pagare i due aumenti, e se noi insistessimo non gioveremmo a nessuno, anzi priveremmo i comuni, se non di una boccata di ossigeno, almeno di una boccata di benzina.

Concludendo, visto che per il fiscalismo del Governo non siamo riusciti nel nostro primo intento, oggi ci sentiamo in dovere di ritirare l'emendamento.

BOTTA. Il mio emendamento non mira tanto a far sì che una parte del gettito deri-

vante dalla benzina sia versato a favore di un ministero diverso dal Ministero delle finanze, quanto ad incaricare il Ministero dei lavori pubblici di provvedere affinché i comuni possano sistemare la loro rete di strade extraurbane. Si dice che, a favore dei comuni, è in corso di rifinanziamento la legge n. 181, relativa appunto alle strade comunali. Ma questa affermazione del Relatore non trova rispondenza nella spesa del Ministero del tesoro, nemmeno nei capitali destinati a fronteggiare i provvedimenti legislativi in corso.

Ci troviamo quindi nella necessità di dare ai comuni, per quanto riguarda le strade extraurbane che nel 1966 ammontavano a 150 mila chilometri, la possibilità di una manutenzione che fino ad oggi è a totale carico delle disestate finanze comunali. Mentre per le strade provinciali, con una legge del 1960, è stato concesso un contributo annuo di 300 mila lire al chilometro, niente è stato fatto per le strade comunali.

Desidero fare rilevare che ad una mia interrogazione al ministro dei lavori pubblici sulla questione della manutenzione a carico dello Stato, fu risposto che la manutenzione era a totale carico dei comuni. Pertanto i comuni che hanno maggiore necessità di manutenzione, e sono i più poveri, per i quali è scattata la legge a favore delle aree depresse, non hanno alcuna possibilità di avere alcun finanziamento per il mantenimento delle strade. I disegni di legge relativi alla sistemazione di queste strade, che saranno rinviate a non si sa quando, non potranno sortire i benefici effetti che potrebbe avere invece l'approvazione di questo emendamento, sia pure a decorrere dal 1° gennaio 1971, e dal connesso emendamento presentato da me e dal collega Curti come articolo aggiuntivo 9-bis.

TANTALO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per quanto riguarda l'emendamento Botta e Curti, e l'articolo aggiuntivo 9-bis da essi presentato, sono dolente di dover confermare il parere negativo dato dal relatore.

Com'è noto, con l'attribuzione ai comuni del gettito di imposta di fabbricazione sulla benzina si intende sostituire il gettito che sarebbe loro derivato dall'assoggettamento all'imposta di consumo di alcuni generi (detergenti, televisori, mobili d'antiquariato) previsti dall'articolo 1 del disegno di legge n. 4361 presentato e decaduto nella passata legislatura. Quest'ultima disposizione aveva lo scopo di potenziare senza vincolarle ad una specifica destinazione, le entrate dei comu-

ni che avevano subito negli ultimi anni numerose decurtazioni per effetto della emanazione di varie disposizioni esonerative riguardanti particolarmente le imposte di consumo sui materiali da costruzione. Pertanto la attribuzione, sia pure parziale, del gettito dell'entrata comunale allo scopo specifico proposto negli emendamenti contrasta con le finalità che sono alla base della suddetta particolare disposizione.

Per quanto riguarda gli emendamenti Finelli, essi investono problemi di dettaglio e regolamentari che sembra più logico attribuire ad un provvedimento del Ministero delle finanze che determinerà le modalità dei versamenti. Comunque mi sembrano pleonastici perché gli emendamenti Finelli fanno riferimento al decreto ministeriale 26 luglio 1952 che regolava in sostanza l'applicazione della legge n. 703 sulla compartecipazione IGE ai comuni. Si stabilivano quattro rate per i versamenti: aprile, giugno, ottobre e dicembre, con una gradualità calcolata in base agli impegni del ministero. Vi è già una gradualità nel senso che i versamenti sono all'inizio bimestrali per divenire poi trimestrali. Inoltre, lo stabilire il termine di 45 giorni per il pagamento delle trimestralità diventa, come opportunamente ha fatto già notare il relatore, pericoloso dati tutti gli adempimenti che si devono rispettare. Basta qui ricordare che il pagamento dell'IGE è stato effettuato nei termini più brevi, ma senza vincoli tassativi che, in virtù dei suddetti adempimenti procedurali, difficilmente si sarebbero potuti rispettare.

Pertanto, dato che il Ministero delle finanze ha precisato la sua specifica volontà di assolvere tutti gli adempimenti nel minor tempo possibile, sono contrario all'emendamento.

CURTI. Insisto sull'emendamento mio e del collega Botta perché a seguito di uno scambio di vedute tra Governo e Parlamento si può anche ritirare un emendamento, ma quando ostano ragioni sostanziali dobbiamo mantenerlo.

La viabilità minore è negletta in Italia e l'aspettativa dei comuni di poter attingere ai proventi della imposta sulla benzina per poter provvedere alla viabilità è grandissima; ed allora, arrivando finalmente questa tangente sulla imposta sulla benzina l'aspettativa dei comuni deve essere esaudita.

Gli attuali parametri sono inoltre ormai vecchi, tradizionali ed inefficienti da un punto di vista concreto.

Vi sono in Italia comuni con 110, con 300 chilometri di strade extraurbane e, stando all'articolo del disegno di legge, questi comuni si troverebbero in una posizione di grande disagio. Due problemi assorbono i comuni: le rette ospedaliere e le strade. Il primo non lo tocchiamo, ma il secondo sì. La legge n. 181 significa questo: che Roma decide per tutti i comuni e si hanno sostanziali disparità fra nord e sud. Il ministro dei lavori pubblici potrebbe non entrarci affatto, perché si tratta di puri accertamenti statistici dei chilometri di strada e della conseguente devoluzione di quote. Quando si accentra tutto a Roma, per quanto riguarda le decisioni, non si pensa che i comuni non hanno i fondi per la manutenzione delle nuove strade e per correggere quelle curve maledette che tanto sangue ci costano.

RAFFAELLI. Avete voluto le autostrade!

CURTI. Faremo anche il resto con parametri giusti.

RAFFAELLI. Fate delle scelte per rovinare l'Italia e poi vi lamentate e gridate alla rovina!...

CURTI. Si può dire ai cittadini che continuano a pagare il sovrapprezzo, e una parte di questo andrà alla viabilità minore. Ritengo pertanto l'emendamento sacrosanto in relazione a risposte che non ci soddisfano.

CASTELLUCCI. Ritengo che la proposta dei colleghi Curti e Botta abbia fondamento, perché i comuni sono veramente oberati dalla manutenzione delle strade e non sanno come risolvere questo problema tra le pressioni degli utenti che vogliono strade buone e l'impossibilità di stanziare nel bilancio somme adeguate a tale scopo. Vorrei far presente ai presentatori dell'emendamento che si potrebbe semplificare senza innovare in ordine alla corresponsione di questi contributi.

In primo luogo si potrebbe eliminare il decreto che dovrebbe emanare il Ministero dei lavori pubblici per i comuni del Mezzogiorno e del centro-nord, facendo riferimento al Mezzogiorno d'Italia e, per il centro-nord, ai comuni classificati montani ed ai comuni compresi nei territori depressi del centro-nord (vi sono elenchi noti ed approvati dalle leggi in vigore). In secondo luogo, per quanto concerne l'accertamento della distanza chilometrica delle strade comunali extra urbane, ogni comune è tenuto ad avere e ad

aggiornare l'elenco delle strade comunali; ogni singola strada è delimitata nella sua percorrenza chilometrica dal consiglio comunale. Quindi l'accertamento avviene secondo norme di legge. Quindi, per superare la difficoltà di estendere la competenza del Ministero dei lavori pubblici, potremmo eliminare competamente il riferimento che è stato predisposto nell'articolo aggiuntivo.

Se non vi sono ragioni che ostano alla concessione ai comuni dei gettiti incrementali sulla benzina — che dovrebbero avere un preciso riferimento alla manutenzione delle strade — sarei favorevole alla devoluzione per le due tangenti, l'una di cento mila lire a chilometro e l'altra di 150 mila per il Mezzogiorno d'Italia ed i comuni classificati montani o comunque compresi negli elenchi dei territori depressi del centro-nord.

VESPIGNANI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che la discussione che si è sviluppata intorno a questi due articoli abbia qualche indiretto riferimento al tipo di discussione che abbiamo fatto poco tempo fa sul problema delle tariffe delle aziende municipalizzate di trasporto. Così come si crea l'illusione di poter risolvere attraverso complicati meccanismi amministrativi il gravissimo problema del *deficit* di bilancio delle aziende di trasporto (che derivano da scelte politiche di lunga data, sulle quali le maggioranze di governo hanno lavorato per anni), così a noi sembra che si cerchi una soluzione per risolvere la grave carenza della viabilità minore, attraverso una destinazione a scopo specifico, di entrate che i comuni richiedono per la generalità dei loro servizi. Il sottrarre ai comuni una parte delle entrate per destinarle specificamente alla viabilità non risolve affatto il problema. Il problema della viabilità minore può essere risolto soltanto da una politica generale, non utilizzando tre mila miliardi per le autostrade dimenticando la viabilità minore o adottando solo provvedimenti come la legge n. 181. Ora, dobbiamo sì rammentare la carenza della viabilità minore, ma dobbiamo anche ricordare la carenza degli altri servizi comunali. Il sottrarre ai servizi comunali una parte dei fondi che oggi destiniamo ai comuni per utilizzarli esclusivamente per la viabilità minore, non risolve né questo problema né quello degli altri servizi, mentre complica ulteriormente l'erogazione di questi fondi, determinando un'ulteriore procedura che, pur apparentemente legata a dati obiettivi, non affronta il centro del problema.

Pertanto ci sembra che questi emendamenti tentino di presentare come soluzione del problema una soluzione che tale non è. Ci rendiamo perfettamente conto dell'esistenza di questo problema accanto a tutti gli altri problemi delle amministrazioni locali, ma quello della viabilità minore è una questione che dev'essere affrontata in un quadro organico, che preveda il passaggio della viabilità dai comuni alle province e non destini 20 miliardi così, indipendentemente da qualsiasi politica generale.

A nostro avviso questi emendamenti non hanno un significato pratico e concreto tale da rappresentare un'innovazione rispetto al testo del provvedimento e quindi da essere approvati.

PATRINI, *Relatore*. Poiché si è entrati nel merito dell'articolo 9-bis, vorrei ripetere quanto ho già detto in sede di Comitato ristretto. Come tutti sanno, tutti i comuni sono chiamati entro un certo termine ad elaborare piani di fabbricazione, i quali normalmente portano al raddoppio delle strade interne rispetto a quelle esterne. Quindi il ministro dei lavori pubblici, se vorrà fare una cosa adeguata e precisa, dovrà condurre una nuova indagine dopo l'approvazione dei nuovi piani regolatori. Sappiamo che la scadenza per l'approvazione dei piani regolatori è molto lunga, quindi introdurremmo un meccanismo che complicherebbe le cose.

Conosco la gravità del problema della viabilità minore, sia di quella comunale sia di quella che è divenuta provinciale. La legge n. 181, disponendo piani per le province, ha fatto qualche cosa per qualche singolo comune. La legge organica relativa al passaggio delle strade del febbraio 1958, n. 126, tramite anche la legge n. 1014, ha concesso finanziamenti per le strade provinciali e non per quelle comunali, e fu un errore. Però richiamandoci alla legge n. 126, noi pensiamo non sia opera legislativa ottima detrarre ora 20 miliardi ai servizi comunali in generale per destinarli alla viabilità minore. Il relatore invita pertanto i proponenti a pensare che è bene che il problema sia risolto in modo più organico, magari ricorrendo ad iniziative parlamentari, perché sia meglio studiato.

DE PONTI. Vorrei anch'io pregare i proponenti di ritirare l'emendamento. Nessuno disconosce il problema che li ha spinti a presentarlo, ma devo confessare, amichevolmente, che sono istintivamente contrario alla

politica dei contribuiti; temo, in secondo luogo, tutte le complicazioni che potrebbero intervenire decidendo al centro per la periferia; noi del centro non possiamo stabilire quale uso si debba fare di un fondo che crescerà e del quale i comuni possono beneficiare. Sono i comuni che devono essere autonomi e devono di conseguenza decidere: dobbiamo credere nell'autonomia dei comuni.

Sono pienamente d'accordo con l'articolo 9 per i due tipi di parametro: direttamente proporzionale alla popolazione e inversamente proporzionale all'imposta *pro capite*.

Sappiamo che avremo la riforma tributaria e che vi è nell'ultima parte il problema di questo fondo speciale che deve essere a mio giudizio fortemente potenziato perché le amministrazioni locali siano sempre meno sottoposte ad atti discrezionali. Fra due o tre anni alcuni comuni avranno una rete stradale sviluppatasi in modo ragionevole e per altri in modo meno ragionevole. Per tutte queste ragioni prego di ritirare l'emendamento: non diciamo di non dare ai comuni i fondi dei quali si dispone, ma saranno gli amministratori locali ad odoperare i fondi come meglio crederanno, destinandoli a strade o asili e così via.

PICARDI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Devo confermare il mio parere contrario e pregare i proponenti di ritirare gli emendamenti.

Le osservazioni prima fatte dall'onorevole Vespignani mi sembrano veramente pertinenti. La legge si è proposta una finalità determinata: quella di destinare questi fondi alla riduzione del grave squilibrio finanziario dei comuni, in aderenza al programma economico nazionale. Se noi introducessimo altri elementi, aggraverebbero la situazione e non raggiungeremmo il risultato che la legge, sia pure parzialmente, tende a raggiungere.

Ritengo quindi che gli emendamenti non siano accoglibili, dato che la legge prevede solo un miglioramento del dissesto economico finanziario dei comuni. D'altra parte, com'è stato detto, il problema non si risolve

definitivamente. Tutti conosciamo la situazione della viabilità comunale e certo le 100.000 lire o 150.000 lire a chilometro non risolvono nulla.

VESPIGNANI. Ritiriamo gli emendamenti Raffaelli con riserva di ripresentarli in altra collocazione.

L'onorevole Finelli è in questo momento assente, ma credo che, a parte i motivi regolamentari di decadenza, si possano considerare ritirati gli emendamenti prendendo atto degli impegni assunti dal rappresentante del Ministero delle finanze di attenersi alle norme in vigore per l'IGE.

PRESIDENTE. All'articolo 9 risulta quindi mantenuto il solo emendamento al secondo comma degli onorevoli Botta e Curti di cui ho già dato lettura.

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

L'articolo aggiuntivo 9-bis di iniziativa dei deputati Botta e Curti, di cui ho già dato lettura, è precluso dalla mancata approvazione dell'emendamento al secondo comma dell'articolo 9.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO